



A.B.S.E.A.
ASSOCIAZIONE BOLOGNESE
SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

Codice della Strada – Documenti di immatricolazione dei veicoli – Inserimento dei dati relativi alle emissioni CO2

È stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, in attuazione delle disposizioni della Direttiva UE n.362/2022 (in materia di tassazione a carico di veicoli per l'uso di alcune infrastrutture), dispone l'adeguamento del documento di immatricolazione dei veicoli pesanti che dovranno riportare le emissioni specifiche di CO2, quando figurano nel certificato di conformità o nel certificato di omologazione individuale, nonché la classe di emissione di CO2 determinata al momento della prima immatricolazione; è stato inoltre specificato che con successivo decreto direttoriale saranno determinate le procedure per l'aggiornamento dei documenti di immatricolazione per i veicoli già in circolazione – Decreto MIT 2.7.2025 su G.U. n.168 del 22.7.2025.

Rif. 81 – 2025

G.U. n. 168 del 22.7.2025

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 2 luglio 2025

Modifica del decreto 14 febbraio 2000, concernente l'attuazione della direttiva 1999/37/CE del Consiglio del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», e, in particolare, l'art. 93, comma 4, che stabilisce la competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a decretare in materia di procedure e di documentazione occorrente per l'immatricolazione dei veicoli nonché degli elementi da indicare nella carta di circolazione, e l'art. 229 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Vista la direttiva 1999/37/CE del Consiglio del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli, recepita con il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 14 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 marzo 2000, n. 52;

Vista la direttiva 2003/123/CE della Commissione del 23 dicembre 2003, che modifica la direttiva 1999/37/CE del Consiglio relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 marzo 2005, n. 69;

Vista la direttiva 2014/46/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 che modifica la direttiva 1999/37/CE del Consiglio, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 12 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 10 giugno 2017, n. 133;

Vista la direttiva (UE) 2022/362 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 febbraio 2022, che modifica le direttive 1999/62/CE, 1999/37/CE e (UE) 2019/520 per quanto riguarda la tassazione a carico di veicoli per l'uso di alcune infrastrutture, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 69 del 4 marzo 2022;



A.B.S.E.A.
ASSOCIAZIONE BOLOGNESE
SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

Visto, in particolare, l'art. 2 della direttiva (UE) 2022/362, che modifica l'allegato I della direttiva 1999/37/CE, prevedendo che nel documento di immatricolazione dei veicoli pesanti siano riportate le emissioni specifiche di CO₂, quando figurano nel certificato di conformità o nel certificato di omologazione individuale, e la classe di emissione di CO₂, determinata al momento della prima immatricolazione;

Ritenuto necessario adeguare il decreto 14 febbraio 2000 del Ministro dei trasporti e della navigazione per trasporre nell'ordinamento interno le modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2022/362;

Decreta:

Art. 1
Modifiche al decreto 14 febbraio 2000 del Ministro dei trasporti e della navigazione

All'allegato I, Parte I, del decreto 14 febbraio 2000 del Ministro dei trasporti e della navigazione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto VI:

1) la lettera V.7 e' sostituita dalla seguente:

«(V.7) emissioni di CO₂ (in g/km) o emissioni specifiche di CO₂ laddove indicate al punto 49.5 del certificato di conformità CE dei veicoli pesanti, quale definito nell'appendice dell'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione europea o al punto 49.5 del certificato di omologazione individuale del veicolo definito nell'appendice 1 dell'allegato III di tale regolamento.»;

2) dopo la lettera V.9, e' aggiunta la seguente:

«(V.10) classe di emissione di CO₂ dei veicoli pesanti determinata al momento della prima immatricolazione, conformemente all'art. 7-octies-bis, paragrafo 2, della direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.».

Art. 2
Disposizioni finali

1. Con provvedimento del direttore della Direzione generale per la motorizzazione sono determinate le procedure per l'aggiornamento, alle disposizioni di cui all'art. 1, dei documenti di immatricolazione già rilasciati ai sensi dell'art. 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2025

Il Ministro: Salvini

Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 1800

